

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N° 18/17

Proc.to RGPF n° 15/17 - RGTF n°13/17

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente

Avv. Maria Cecilia Morandini – Componente relatore

riunitosi in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto ai nn°. 15/17 RGPF e 13/17 RGTF promosso nei confronti del tesserato:

Alessandro Fiorino

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 10 maggio 2017 il Procuratore Federale, all’esito delle indagini espletate, ha deferito il tesserato Sig. Alessandro Fiorino

“per aver, in data in data 05.02.2017, partecipato in qualità di organo giudicante per la classe C “Liscio Unificato” alla competizione denominata 6° Trofeo Città di Siracusa, in difetto di abilitazione e/o espressa deroga rilasciata da FIDS”

contestando le violazioni:

- dell’art. 2 del Codice di Comportamento del CONI, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell’esercizio di ogni prestazione riferibile all’attività sportiva;

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N° 18/17

Proc.to RGPF n° 15/17 - RGTF n°13/17

- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 1.39.3 lettera m del RASF;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;
Con contestazione dell'aggravante di cui all'art. 26 Regolamento di Giustizia

All'udienza di trattazione del procedimento svoltasi il 7 giugno 2017 il Tribunale ha verificato la ritualità della convocazione delle parti e riscontrato l'assenza dell'incolpato Alessandro Fiorino, non costituitosi in giudizio.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, ha concluso chiedendo la sanzione di giorni 10 di sospensione da qualsiasi attività federale, oltre l'ammenda di euro 100,00.

Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

Preliminarmente si rileva che in data 18 aprile 2017 il tesserato Alessandro Fiorino, pur non partecipando attivamente al giudizio, ha inviato una comunicazione a mezzo posta elettronica alla Procura Federale sostenendo la propria buona fede nella commissione della condotta contestata, evidenziando di non essere stato a conoscenza, al momento della competizione denominata "6° Trofeo Citta di Siracusa" del 5 febbraio 2017, che l'abilitazione a giudicare la categoria "liscio" gli fosse stata revocata, manifestando la propria preventiva adesione ai provvedimenti successivamente adottati dagli organi di giustizia federali.

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N° 18/17

Proc.to RGPF n° 15/17 - RGTF n°13/17

La disamina del merito delle violazioni ascritte palesa come le richieste della Procura Federale siano fondate e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

L'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI enuclea il c.d. "principio di lealtà", ripreso altresì dall'art. 1 Reg. Giust.

L'art. 1.39.3 lett. m RASF prevede che il giudice "*deve astenersi dal giudicare discipline e classi per le quali non è abilitato salvo espressa deroga*".

Il combinato disposto degli artt. 11 e 6 (nello specifico il comma 2) dello Statuto comporta l'obbligo per i tesserati di agire con lealtà, correttezza e in osservanza dei principi, norme e consuetudini sportive, nonché nel rispetto del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

L'art. 26.2 Reg. Giust. dispone che la qualifica di ufficiale di gara debba essere sempre valutata come circostanza aggravante rispetto alla determinazione della sanzione da infliggere.

Inquadrata normativamente la fattispecie, così come correttamente contestato dalla Procura Federale, questo Tribunale ritiene che la condotta posta in essere dal tesserato ricada nell'ambito di violazione delle norme citate. Risulta infatti acclarato – ed incontestato dallo stesso incolpato – che egli abbia svolto l'attività di giudice di gara per una classe per la quale non era in possesso dell'abilitazione al giudizio per la classe C "Liscio Unificato".

Con riferimento alla propria impossibilità di svolgere le funzioni di giudice nella suddetta classe, si ritiene che il tesserato abbia violato gli obblighi di lealtà e correttezza di cui agli articoli contestati, dovendosi ritenere che egli fosse in ogni caso tenuto a conoscere le proprie vigenti abilitazioni al giudizio prima di iniziare qualsivoglia funzione quale giudice di gara.

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N° 18/17

Proc.to RGPF n° 15/17 - RGTF n°13/17

Alla luce di quanto precede, il *quantum* sanzionatorio richiesto dalla Procura Federale risulta congruo e proporzionato rispetto alla condotta censurata.

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie il deferimento della Procura Federale nei confronti del tesserato Alessandro Fiorino e pertanto gli irroga la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 10 (dieci), nonché il pagamento dell'ammenda di Euro 100,00.

Così deciso in Roma, 16 giugno 2017.

Il Segretario

Il Relatore

Il Presidente